



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF121
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
RIFERIMENTI	ART. 1, COMMA 158 LEGGE 232/2016; AG. ENTRATE PROVV. 15.06.2017
CIRCOLARE DEL	30/06/2017

AGGIORNATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L'Agenzia delle Entrate con **provvedimento del 15.6.2017** ha approvato la “nuova” versione del modello di **dichiarazione di successione** e domanda di voltture catastali.

La nuova versione:

- consente l'opzione per usufruire del regime agevolato previsto dall'articolo 1, comma 158, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016);
- prevede che, con riferimento alle successioni aperte nei periodi di validità dell'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, Tuir), l'imposta sulle successioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione.

L'opzione deve essere stata esercitata dal dante causa (de cuius), che può averne esteso gli effetti anche ai suoi familiari. In tal caso, nella dichiarazione devono essere indicati solo i beni e i diritti, rientranti in successione, esistenti in Italia.

PREMESSA

Come noto, a seguito del decesso di una persona fisica si apre la successione, ossia l'istituto in base al quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità del patrimonio (c.d. “attivo ereditario”) o di singoli diritti patrimoniali del de cuius. Il subentro si verifica anche con riferimento al c.d. “passivo ereditario”, ossia in generale tutti i debiti del de cuius. Il trasferimento può avvenire secondo:

- la successione legittima;
- le disposizioni indicate nel testamento.

La **dichiarazione di successione** deve, quindi, essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell'eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.



Nota: se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

LEGGE DI BILANCIO 2017

L'articolo 1, comma 158, della Legge di bilancio 2017 ha previsto che



“Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione”.

La disposizione in esame prevede, dunque, che

- per le successioni aperte e per le donazioni effettuate nei periodi di validità dell'opzione di cui al citato articolo 24-bis del TUIR, esercitata dal dante causa (in genere de cuius, o donante);
- **l'imposta è dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato.**

Pertanto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e dell'applicazione delle franchigie d'imposta previste, dai commi 48 e 49 dell'art. 2 DL n. 262/2006 (conv. dalla L. n. 286/2006), rilevano **esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia.**



Nota: in precedenza, nel calcolo dell'imposta sulle successioni si applicava un meccanismo analogo a quello dell'Irpef, nel senso che andava indagato se il de cuius, al momento della morte, risultava:

- residente in Italia: su tutti i beni/diritti trasferiti a causa di morte, **ovunque situati** (dunque anche all'estero, prevedendosi una sorta di credito d'imposta per analoghe imposte di successione scontate all'estero)
- residente all'estero: sui soli beni/diritti trasferiti materialmente presenti in Italia.

A decorrere dalle successioni aperte dal 1/01/2017 si è modificato il primo dei due aspetti.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15/06/2017

Alla luce delle citate novità, l'Agenzia Entrate, col Provv. 15/06/2017, ha **aggiornato il modello per dichiarazione di successione**, prevedendo l'inserimento, all'interno della sezione “Dati generali”:

- della **casella “Data opzione articolo 24-bis, Tuir”**,

Data opzione art. 24-bis TUIR		
giorno	me	anno

Nella casella deve essere indicata la data di decorrenza dell'esercizio dell'opzione per usufruire del regime agevolato in questione.

DECORRENZA

Il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire dal **12/09/2017** e, dallo stesso giorno, sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate l'apposito software per la compilazione e la presentazione.

Disposizioni transitorie: viene confermato che, fino al 31/12/2017, è comunque possibile utilizzare ancora la precedente modulistica cartacea (modello 4) per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, con riferimento alle **successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006**

FINO A 11.09.2017	DAL 12.09.2017
è possibile utilizzare il modello approvato con il provvedimento del 27 dicembre 2016	sarà utilizzabile la versione aggiornata del modello approvata con il Provv. 15/06/2017
In ogni caso, fino al 31 dicembre 2017, è comunque possibile avvalersi del vecchio modello 4.	



Nota: per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello 4, deve essere utilizzato il medesimo modello, seguendo le relative modalità di presentazione.